

Comune di Marano di Napoli

PROVINCIA DI NAPOLI

Schema di
regolamento comunale
per la disciplina di
**DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE,
ACCERTAMENTO E SANZIONI**
in materia di tributi comunali
nonché in materia di
**ANNULLAMENTO DI ATTI
IN VIA DI AUTOTUTELA**

TITOLO PRIMO

Ambito di applicazione del presente regolamento

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali nel Comune di Marano di Napoli.

Art. 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 25, sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

TITOLO SECONDO

Disposizioni in materia di dichiarazione

Art. 3 - Sottoscrizione delle dichiarazioni

[Art. 8, comma 3, DPR. n. 600/1972, e succ. modif.]

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la quella prevista dall'art. 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. adottata il ..., devono essere sottoscritte a pena di nullità.

2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

Art. 4 soppresso

TITOLO TERZO

Disposizioni in materia di riscossione

Art. 5 - Modalità di riscossione dei tributi comunali

[Art. 59 D. L.vo n. 446/1997]

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante formazione di ruoli esattoriali senza aggravio di spese per i contribuenti, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
- d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

2. Il Comune, ai sensi della normativa vigente, come previsto dagli artt. 52, 53 e 59 del D.Lgs. 446/97 può procedere alla riscossione dei tributi propri attraverso il Concessionario della riscossione del servizio riscossione dei tributi competente per territorio, attraverso un conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale e quindi in proprio, oppure attraverso un soggetto iscritto nell'apposito albo previsto dall'art. 53 D.Lgs 446/97 istituito presso il Ministero delle Finanze e regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000 n° 289. Il Comune di Marano di Napoli assicura idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

1. Alla riscossione coattiva il Comune procede mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, o negli altri modi previsti dalla legislazione vigente.
2. Nel caso in cui l'Ente decida per una riscossione diretta dei tributi comunali, la dotazione organica degli uffici dovrà essere adeguata alle necessità, ed il compenso previsto per il concessionario sarà utilizzato per il miglioramento dell'ufficio e dei servizi ed un eventuale incremento dell'organico degli uffici.

Art. 6 - Termini di pagamento dei tributi comunali

[Art. 59 D. L.vo n. 446/1997]

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. L'intera imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno in corso può essere corrisposta in due rate, come previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 504/92.
3. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze od altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti, su richiesta

del contribuente in forma rateale e fino ad un massimo di **8 (otto)** rate bimestrali **con rata minima di Euro 52,00**. Sull'importo rateizzato si applica l'interesse annuo pari al tasso legale, il calcolo degli interessi sarà computato secondo la seguente formula:

I= interesse annuo legale

S= debito

P= totale interessi da pagare

N= numero rate

E= numero della rata

$V = (N \times N - 1) / 2$

$P = S / N \times [(I/6) \times (V)]$

Gli interessi così calcolati saranno sommati al debito da pagare e diviso per il numero delle rate, così da ottenere un importo identico per rata. **All'atto della richiesta di rateizzo, per l'accettazione dello stesso, oltre a quanto già previsto si dovrà comunque esibire il versamento della prima rata dovuta, in mancanza di ciò l'intera somma dovuta, se non versata sarà iscritto a ruolo;**

Sugli avvisi di accertamento emessi dal comune, sarà riconosciuta l'aliquota e la detrazione per abitazione principale a coloro che dimostreranno di averne i requisiti previsti dal Regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili, in caso di azzeramento di quanto dovuto sarà comunque comminata la minima prevista per omessa dichiarazione pari a Euro 51,64 o per infedele dichiarazione;

4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;

b) ha debiti verso il Comune anche di natura non tributaria;

c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali, come definite dall'art. 5, comma 2, del regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazione in materia fiscale e tariffaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°... adottata in data

***Art. 7 - Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili
dovuta da parte di più contitolari***

[Art. 59 D. L.vo n. 446/1997]

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO QUARTO

Disposizioni in materia di accertamento e di accertamento con adesione

Art. 8 - Rinvio alle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 9 - Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

[Art. 11 D. L.vo n. 504/1992; Art. 59 D. L.vo n. 446/1997; Art. 3, c. 57, L. n. 662/1996]

1. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile del tributo emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui alla normativa vigente.

Art. 10 - Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili

[Art. 59 D. L.vo n. 446/1997; Art. 3, c. 57, L. n. 662/1996]

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziati congrue cifre :
 - a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - b) per compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio I.C.I. inserito nel Peg, ed a quello necessario secondo l'esigenze di tale servizio, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.

2. Tali cifre, di cui al primo comma, devono essere comprese fino ad un massimo del 10 per cento delle somme accertate (vedi comma uno lettera

B) e non contestate, a seguito di avvisi di liquidazione e di accertamento. Tale importo sarà impegnato per il potenziamento degli uffici tributi (es. computer, software, hardware, formazione del personale, etc.), e come compenso incentivante agli aventi diritto come segue:

a) per metà, sull'ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle commissioni tributarie;

b) per l'altra metà successivamente, ed in proporzione, al pagamento delle somme accertate, *considerando come incassate le somme rateizzate*.

3. Sarà competenza della Giunta stabilire la percentuale precisa ogni anno, attenendosi all'intervallo percentuale previsto nel precedente comma;

4. Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale.

5. sulle somme dichiarate non dovute dal Giudice tributario il compenso incentivante non compete.

Art. 11. - Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

[Art. 16 D. L.vo n. 504/1992; Art. 59 D. L.vo n. 446/1997]

1. La Giunta comunale può determinare annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.

2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Art. 12 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili

[Art. 11 D. L.vo n. 504/1992; Art 59 D. L.vo n. 446/1997]

1. Salvo deroghe previste dalla legislazione nazionale, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

TITOLO QUINTO

Disposizioni in materia di accertamento con adesione

Art. 13 - Accertamento con adesione

[Art. 1 D. L.vo n. 218/97]

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 14 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

[Art. 5 D. L.vo n. 218/97]

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 15 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

[Art. 6 D. L.vo n. 218/97]

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Art. 16 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

[Art. 5 e 7 D. L.vo n. 218/97]

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14, o dell'art. 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 15, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto *del minimo*.

Art. 17 - Adempimenti successivi

[Art. 8 D. L.vo n. 218/97]

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 5.

Tali forme di pagamento non valgono anche per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6, comma 3.

3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 18 - Perfezionamento della definizione

[Art. 9 D. L.vo n. 218/97]

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 16. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 19 - Conciliazione giudiziale

[Art. 48 D. L.vo n. 546/92]

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempra espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO SESTO

Disposizioni in materia di ravvedimento

Art. 20 - Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi

[Art. 50 L. n. 449/97]

soppresso

Art. 21 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano, così come previsto dalla normativa vigente;

TITOLO SETTIMO

Disposizioni in materia di interessi

Art. 22 - Interessi per ritardato pagamento di tributi

[Art. 17 L. n. 146/1998]

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ma non antecedenti all'anno 1996.

3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall'art. 17 della legge richiamata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al predetto regolamento.

Art. 23 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni

[Art. 2 D. L. n. 472/1997]

1. Le sanzioni già irrogate a titolo di soprattasse per violazione alle norme sui tributi comunali, in vigore prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate..

Art. 24 - Interessi per ritardato rimborso

[Art. 2 D. L.vo n. 472/1997]

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.
2. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili, il contribuente, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, avrà diritto al rimborso di quanto versato in eccesso, fino agli anni per i quali il Comune ha facoltà di emettere avvisi di accertamento.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 - Crediti di modesta entità

[Art. 16 L. n. 146/1998]

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146, continuano ad applicarsi le norme vigenti per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore ai limiti minimi già stabiliti.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.